



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUARGNENTO

CAP 15044 – PIAZZA I° MAGGIO 20

TEL- 0131 219133 FAX 0131 219157

CF 80005530060 – P. IVA 00446810061

e-mail: protocollo@pec.comune.quargnento.al.it

segretario@comune.quargnento.al.it

Copia

Comunicata al Capogruppo
consiliare il 17/04/2026
prot. 1995

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20

OGGETTO: Sez. PIAO Piano fabbisogno personale 2026/2028 modifiche. (assunzioni in programma nel 2026 per ufficio tecnico). Inserimento nel documento unico di programmazione triennio 2026/2028.

L'anno duemilaventisei addì trentuno del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta nella residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BENZI ing. Luigi - Sindaco	Sì (da remoto)
2. PAVIA dott.ssa Anna Maria - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. IZZI rag. Francesca - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Avv. Stefano VALERII, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BENZI ing. Luigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione citata in oggetto;

VISTA la Deliberazione di G.C. avente ad oggetto l'approvazione del PIAO "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2026 – 2028", e successive modificazioni;

VISTO il DUP 2026/2028, che si dà per allegato integralmente alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

VISTO, inoltre, l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, al comma 5, prescrive che ciascuna amministrazione pubblica comunichi i contenuti dei loro piani, e i relativi aggiornamenti annuali, al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

RILEVATO che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

VISTI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale;

ATTESO che, non sono emerse situazioni di soprannumero per l'anno 2025, ai sensi del citato articolo 33 che dispone:

Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

1. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
2. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
3. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*
4. *Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.*
5. *I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.*
6. *Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.*
7. *Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.*

CONSIDERATO che il Piano triennale dei fabbisogni di personale quale Sez. PIAO deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

VISTA la circolare Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

DATO ATTO che, questo ente, nel 2026, dovrà procedere alla sostituzione delle seguenti figure professionali:

- Tecnico Comunale – geometra, da coprire mediante il ricorso ad accorti per utilizzo di graduatorie di altri enti locali, oppure tramite autonoma procedura concorsuale);
- Operatore tecnico addetto ai servizi esterni (programmazione dell'assunzione – eventualmente da coprire mediante contratti di concessione di servizio a ditte appaltatrici);

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, ad oggi, annovera n. 1 unità a tempo indeterminato (servizi demografici e servizi finanziari) un contratto di concessione per i servizi esterni di c.d. global service e un incarico ex art. 1 c557 L. 311/2004 per l'UTC;

VISTO

- il D.M.I. del 18-11-2020 “Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli Enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020/2022 (G.U. 297/30-11-2020) in virtù del quale per il Comune di QUARGNENTO, che rientra nella fascia demografica fino a 2.000 abitanti, il rapporto medio dipendenti/popolazione è di 1/132;
- che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, in quanto ente con dotazione organica inferiore alle 15 unità;

PRESO ATTO

- che, nell'anno 2026, è stato rispettato il vincolo di cui all'art.1 comma 557 quater della Legge 296/2006 e ss.mm. riguardo il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e inoltre, il Comune di QUARGNENTO:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025;
- che viene confermato in assenza di eventi corruttivi anche per il corrente anno;

- che, in seguito alla nuova metodologia di cui al D.M. 17 marzo 2020, il Comune di QUARGNENTO ha un rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti che rientra nei parametri di cui al detto decreto ministeriale, art. 4 c1, tabella delle fasce demografiche (comuni sino a 2.000 ab) al netto del Fondo Crediti di dubbia esigibilità 2025;

- che il valore soglia per fascia demografica di cui alla tab.1 art.4 comma 1, imposto come limite per il Comune di QUARGNENTO da non superare per poter incrementare la spesa di personale, è del 28,60%;

- che la spesa di personale, inserita nel consuntivo 2025, rispetta i citati parametri;

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo, anno 2025, in corso di predisposizione, emerge che l'Ente non è strutturalmente deficitario in quanto non supera la metà dei parametri obiettivi del decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013 e ss.mm.;

RAVVISATA la necessità di modificare il Piano triennale dei fabbisogni di personale/Sez. PIAO, per il periodo 2026-2028, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

RITENUTO provvedere in merito;

VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 predisposta dall'Ufficio personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli Responsabili dei settori, a seguito di attenta valutazione:

- del fabbisogno di personale connesso a esigenze urgenti e temporanee in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

DATO ATTO, in particolare, che il nuovo Piano occupazionale 2026-2028, così modificato, prevede complessivamente le seguenti azioni, consentite in quanto l'Ente rispetta il vincolo di cui all'art. 1 comma 557 quater della Legge 296/2006 e ss.mm., ovvero:

ANNO 2026 = Programmazione dell'assunzione per di nr. 1 tecnico comunale (attualmente il servizio è coperto con incarico a professionista esterno all'Ente);

DATO ATTO, inoltre, che: questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente; il piano occupazionale 2026-2028 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto trova imputazione sugli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2026-2028, disponibile;

RICHIAMATO l'art.19, c.8 L.28 dicembre 2001, n.448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile dell'ente locale accertino che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

DATO ATTO che della presente sarà inviata alle OO.SS. e alle RSU, per conoscenza;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 23 febbraio 2026;

VISTI i verbali di accordo per la contrattazione decentrata, l'ultimo dei quali è stato sottoscritto nel 2025;

VISTO il D. Lgs. 75/2017;

VISTA la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTO il D.L. 34 "CRESCITA" conv. in Legge 58/2019;

VISTO il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 e relativa Circolare PCM del 13/05/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 104 del 27 giugno 2022: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.176 del 29/07/2022;

VISTO il D.L. n. 48 del 04 maggio 2023: "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.", pubblicato sulla GU Serie Generale n.103 del 04/05/2023;

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTO il D.P.R. 81/2023 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (GU Serie Generale n.150 del 29-06 2023)»;

VISTO il D.P.R. 82/2023 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Personale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria del Responsabile del Settore Economico/Finanziario;

VISTI gli atti d'Ufficio;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2026-2028 quale PIAO 2026-2028 e la conferma del PTPCT;
2. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo Piano occupazionale per il triennio 2026-2027-2028, parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
4. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
5. di dare atto, infine, che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come riportato in narrativa;
6. di dare atto che, in conseguenza delle azioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano Dei Fabbisogni " presente in SICO, ai sensi dell'art. 6- tet del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018, a richiesta della medesima RG generale;
8. di pubblicare il nuovo Piano triennale dei fabbisogni del personale (P.T.F.P.) – Sez. PIAO, così modificato, in " Amministrazione Trasparente" nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
9. di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore, ognuno per quanto di competenza e al Responsabile Settore Economico/Finanziario-Personale, quale R.U.P.;

10. di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti, alle OO.SS./RSU e al segretario comunale, ad esecutività sopravvenuta;

11. di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari e Prefettura; 12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

VISTO: Parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012.

Il Segretario Comunale
F.to: Avv. Stefano Valerii

VISTO: Parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Avv. Stefano Valerii

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco F.to: Ing. Luigi BENZI	Il Segretario Comunale F.to: Avv. Stefano VALERII
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente il 17/04/2026, per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Contestualmente all'affissione all'albo, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. 10 trasmesso al Consigliere Capogruppo in conformità all'art. 125 del T.U.E.L. 237 del 18/8/2000.

Quargnento, lì 17/04/2026

Il Segretario Comunale
F.to: Avv. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la Deliberazione di cui sopra è stata dichiarata esecutiva in data 31/03/2026, perché Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000),

Il Segretario Comunale
F.to: Avv. Stefano VALERII